

Legge regionale 01 giugno 1985 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/06/1985

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.

Art. 17

Fatti salvi i rimedi giurisdizionali, qualora all' interessato non venga fornita risposta al reclamo presentato entro un congruo termine ovvero qualora violazioni a diritti del malato si ripetano, questi può segnalare il caso alla Direzione regionale dell' igiene e della sanità per i provvedimenti di competenza.